

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1989

### Rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale

ONOREVOLI SENATORI. – La legge finanziaria 1989, nella tabella C, relativa all'indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale, prevede per il Ministero della pubblica istruzione la disponibilità di lire 10 miliardi per l'anno 1989, per il «rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale».

A tale riguardo si fa presente che i programmi di edilizia scolastica sperimentali curati finora dal Ministero della pubblica istruzione erano previsti dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, che aveva stabilito un finanziamento di lire 50 miliardi, ripartito in sei esercizi finanziari, destinato «per i compiti di studio e di ricerca in materia edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire

un patrimonio progetti per avviare procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata; per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale da destinare, sentita la Regione interessata, ad indifferibili esigenze edilizie».

In attuazione della predetta normativa sono stati banditi sette appalti-concorso, che hanno consentito di realizzare ventitre edifici scolastici, tutti ultimati e collaudati, per un totale di 356 aule e per una spesa complessiva di lire 45 miliardi circa.

Per l'utilizzazione dei residui fondi, sono stati banditi, rispettivamente in data 29 gennaio 1988 e 29 febbraio 1988, due appalti-concorso per la costruzione di due nuove

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

opere: un impianto scolastico sportivo nel comune di Castoreale (Messina) ed un edificio per scuola elementare di dieci aule e media di sei aule nel comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

Al riguardo si fa presente che con i suddetti fondi, disponibili sul capitolo 8807 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, pari a lire 5.543.132.847 (resti 1984), non è possibile finanziare totalmente le due opere, i cui costi di costruzione, compren-

sivi di IVA, ammontano rispettivamente a lire 3.646.751.902 e lire 4.741.978.671.

Per quanto sopra, considerato che è emersa la possibilità di mettere a disposizione, per il 1989, 10 miliardi iscritti nella sopra citata tabella C, il Ministero - a quanto risulta - si propone di finanziare, oltre le suddette opere risultate aggiudicatarie negli appalti-concorso sopra citati, altre opere di edilizia scolastica sperimentali da determinarsi sulla base di apposito piano.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Per il rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale, di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge per l'edilizia scolastica sperimentale».